

serie tra loro ed estremamente potenti - una serie di *files* e dati. Tali *files* e tali dati sono poi gestiti e resi disponibili verso l'esterno, soprattutto grazie all'attività compiuta dai *cyberlockers*.²⁶⁸

Questi ultimi, come del resto tutti i siti Internet, pagano i *servers* per il servizio reso ma, a loro volta, sono spesso ufficialmente all'oscuro dei *files* che loro stessi gestiscono. Al contempo, grazie alla presenza dei *banners* pubblicitari, mediante un sistema di monetizzazione delle visite sul sito, ogni scaricamento dei *files* ospitati (*files* illegali per i quali, ovviamente, i *cyberlockers* non pagano alcun diritto), porta nelle casse degli stessi notevoli somme di denaro.²⁶⁹

Appare chiaro, a questo punto, quale sia il principio di funzionamento dello sfruttamento operato dalla pirateria in rete per iniziativa di alcuni soggetti. Si utilizzano in maniera parassitaria *files* multimediali caricati da altri sui propri servers, oppure organizzati nei propri spazi *web cyberlocker*. Del contenuto di questi *files* e della loro legalità non ci si cura: l'importante è che, trattandosi di *files* appetibili al pubblico, siano in molti a cercarli, portando, quindi, ulteriore traffico ai propri siti *web* e ai *servers*: maggiore è il traffico causato dallo scaricamento di un *file*, dallo scambio dei dati, maggiore sarà il guadagno ottenuto grazie all'affitto dei macchinari o alla pubblicità. Finché si tratta di materiale lecito, i *cyberlockers* e i *servers*, nell'espletamento delle proprie funzioni, non causano alcun danno. In questo caso, però, nello svolgere le stesse identiche funzioni, il danno causato agli aventi diritto è presente, e notevole.

Secondo quanto riferito alla Commissione nel corso delle audizioni svolte, pochissimi sono stati i casi nei quali è stato possibile dimostrare la "mala fede" di tali soggetti nello svolgimento delle proprie funzioni.²⁷⁰ In tal senso, esemplare è stato il caso del *cyberlocker Megaupload.com*, per il quale le autorità statunitensi hanno potuto dimostrare come il proprietario del sito fosse a conoscenza della natura dei *files* che ospitava, posto che vi era un "invito" diretto, dietro la promessa di pagamento in denaro o di *bonus*, agli utenti del *cyberlocker* affinché essi caricassero il materiale, che poi veniva messo a disposizione per lo scaricamento o la visione in *streaming* attraverso il portale *Megaupload*. D'altra parte, si imponeva, a chi voleva "scaricare" liberamente un *file*, il pagamento di una tariffa per divenire cliente "premium", ovvero per poter "downloadare" materiale senza limiti di tempo o banda.

Tuttavia, il caso *Megaupload* ha mostrato un altro lato preoccupante dell'attività cui sono dediti questi soggetti, cioè l'acquisizione ed il commercio dei dati personali degli utenti.²⁷¹ Infatti, così come emerso in sede di audizione, la gestione dei dati, anche con società terze, ovviamente a fini di lucro, costituisce una pratica largamente utilizzata - lecitamente, in questo caso - da alcuni motori di ricerca.²⁷²

²⁶⁸ Fonte: Audizione del dottor Enzo Mazza, presidente di FIMI (Federazione industria musicale italiana), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 9 novembre 2011.

²⁶⁹ Fonte: Audizione del dottor Federico Bagnoli Rossi, segretario generale di FAPAV (Federazione anti-pirateria audiovisiva), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 7 novembre 2012; audizione del dottor Enzo Mazza, presidente di FIMI (Federazione industria musicale italiana), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 9 novembre 2011.

²⁷⁰ Fonte: Audizione della dottoressa Thalita Malagò, segretario generale di AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 24 ottobre 2012.

²⁷¹ Fonte: Audizione del dottor Federico Bagnoli Rossi, segretario generale di FAPAV (Federazione anti-pirateria audiovisiva), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 7 novembre 2012. Fapav; documentazione consegnata alla Commissione da rappresentanti della Guardia di finanza nel corso dell'audizione svolta mercoledì 21 novembre 2012 ed acquisita agli atti - *doc.* 173/1 e *doc.* 173/2.

²⁷² Fonte: Audizione di rappresentanti di Google, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 17 ottobre 2012.

4) Le piattaforme per lo scambio dei contenuti

Spesso il *cyberlocker* non è così facilmente raggiungibile, soprattutto per l'utente non dotato di particolari conoscenze tecniche. Quindi, per poter "trovare" un determinato *file*, corrispondente a un certo film, canzone o altro, può servire un sito Internet "intermedio", il quale, pur non ospitando sul proprio *server* il *file* ricercato, è costruito come una sorta di database, di biblioteca virtuale con uno schedario dentro al quale chiunque può andare a cercare. Una volta trovato il *file* di interesse, tale sito Internet intermedio – che "sa" a quale *cyberlocker* rivolgersi – reindirizzerà l'utente verso lo spazio del corrispondente *cyberlocker*, facendolo, di fatto, "arrivare" nello spazio del *server* dove quel *file* è ospitato e dal quale sarà scaricabile. Per i *files* legali, i siti in questione sono quelli della *major* dell'*entertainment* corrispondente; per i *files* illegali, al contrario, i sistemi e le tipologie di siti *web* utilizzati per rendere nota l'esistenza di tali *files* e i modi per ottenerli sono numerosi. Ancora una volta, nella stragrande maggioranza delle situazioni, la funzionalità di tali sistemi è ufficialmente quella di "offrire un servizio" agli utenti della rete; ancora una volta, sono questi ultimi, più o meno all'insaputa del gestore del sito *web*, a compiere attraverso il sito attività illegali.

Vista la proliferazione in Internet di varie tipologie di siti *web*, chiamati *forum* e *social network*, appare evidente come lo scambio di *links* contenenti materiale pirata possa avvenire anche tramite le cosiddette "chat", cioè aree di discussione tecnicamente architettate come i sistemi *peer-to-peer* di scambio dati. Tuttavia, si tratta di una fattispecie di secondaria importanza, almeno per quanto riguarda l'area della pirateria.²⁷³

Più in particolare, secondo quanto illustrato alla Commissione da rappresentanti di Facebook in occasione dell'audizione svolta il 6 dicembre 2012, tali spazi verrebbero "prestati" dal proprietario del sito agli utenti della rete principalmente in due modi. Il primo riguarda i *forum*, cioè spazi virtuali di discussione dove chiunque, normalmente a seguito di una registrazione, può aprire un dibattito o, successivamente, parteciparvi. Tuttavia, la reale identità dell'utente – ciò vale sia per *forum* che per *social networks* - non viene pressoché mai verificata in maniera documentale. Scopo iniziale di tali spazi era quello di permettere agli appassionati di un determinato settore, ad esempio, di musica, di discutere sui propri generi preferiti, scambiandosi informazioni e notizie.

La seconda modalità riguarda i "*social networks*": in questo caso, ogni utente, registrandosi, dispone di una propria piccola "vetrina" virtuale, connessa con le vetrine di altri utenti, dove può scrivere le proprie idee, inserire le proprie foto o altri *files* o contenuti. In entrambi i casi, il gestore del sito, di fatto, non è coinvolto, né partecipa o ha ufficialmente cognizione delle attività svolte all'interno dello stesso. La partecipazione amatoriale è notevolissima, le informazioni ed i *files* essendo caricati e messi a disposizione degli altri secondo la propria discrezionalità in numero enorme (peraltro, non trattandosi di testate giornalistiche, gli obblighi di controllo sono ridotti). Del resto, non disponendo di uno *staff* adeguato, in molti casi appare, anche solo tecnicamente, impossibile al gestore del sito intervenire in alcun modo. La proibizione di "postare" contenuti privati è lasciata, quindi, interamente alla sensibilità dell'utente del sito.²⁷⁴

Le problematiche legate al fenomeno della pirateria, quindi, sarebbero iniziate a manifestarsi laddove alcuni utenti (o altri soggetti più o meno compiacenti e vicini ai gestori dei *files*) avrebbero iniziato a "postare" all'interno delle discussioni – o nei propri spazi virtuali – non tanto veri e propri *files* pirata, quanto collegamenti in grado di indirizzare gli altri partecipanti a determinati *cyberlockers* che gestivano tali *files*. Sulla base di tale situazione, alcuni di tali *forum* – in maniera

²⁷³ Fonte: Audizione del dottor Antonio Apruzzese, direttore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 26 settembre 2012.

²⁷⁴ Fonte: Audizione di rappresentanti di Facebook, resoconto stenografico della seduta di giovedì 6 dicembre 2012.

minore i *social networks* – si sono così trasformati in vere e proprie biblioteche virtuali di materiale pirata.

Inoltre, tali tipologie di siti Internet dispongono spesso di una vera e propria funzione di indicizzazione delle informazioni ospitate sul sito. Evidentemente, tale funzione, che si attiva mediante la richiesta di parole chiave, semplifica enormemente la ricerca all'interno del sito (in alcuni casi, vi è addirittura la suddivisione del sito per aree tematiche). La percentuale di collegamenti che rimandano a *files* pirata, però, resta comunque altissima, a fronte del fatto che, anche in questo caso, il gestore del sito, ufficialmente, si limita a “fornire un servizio” agli utenti.²⁷⁵

In virtù della situazione creatasi, in alcuni casi, agli utenti è stato chiesto di assumersi la responsabilità di non caricare materiale protetto da *copyright*, sottoscrivendo una sorta di liberatoria per il titolare del sito.²⁷⁶ Peraltro, sembra opportuno sottolineare come ogni titolare di un sito non operi a fini gratuiti, posto che in ogni pagina del *forum* o del sito in questione (soprattutto quelle che contengono i collegamenti per arrivare ai *files* pirata più richiesti) appaiono numerosi *banners* pubblicitari che forniscono guadagni incredibilmente elevati.

²⁷⁵ Fonte: Documentazione consegnata alla Commissione da rappresentanti della Guardia di finanza nel corso dell'audizione svolta mercoledì 21 novembre 2012 ed acquisita agli atti – *doc.* 173/1 e *doc.* 173/2.

²⁷⁶ Fonte: Audizione di rappresentanti di Google, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 17 ottobre 2012.

5) Il ruolo dei motori di ricerca e degli Internet service providers

Pur avendo chiari quali informazioni, dati o *files* desideriamo raggiungere, pervenire esattamente all'indirizzo di un sito Internet contenente ciò che stiamo cercando può risultare estremamente complicato. Se alcuni *websites* sono estremamente noti, nella maggioranza dei casi ciò non è sempre vero: pur sapendo cosa cercare, più spesso si ignora il percorso per arrivarci. A semplificare tale attività di esplorazione contribuisce una tipologia estremamente efficace di siti *web*: i motori di ricerca.²⁷⁷

Secondo quanto riferito alla Commissione dai rappresentanti di alcuni dei principali motori di ricerca, nel momento in cui l'utente digita i termini relativi ad un oggetto di suo interesse (nel nostro caso, ad esempio, un *file e-book*), il motore in questione effettua una scansione della rete e, attraverso un algoritmo automatico impostato secondo alcuni parametri determinati, fornisce all'utente una serie di risultati ordinati secondo un criterio che risulta improntato alla maggiore rilevanza possibile rispetto alla richiesta effettuata: in pratica, quante più volte un *link* relativo ad un sito è contenuto in altri, tanto più il motore di ricerca tenderà a "proporlo" all'utente che ne ha fatto richiesta.²⁷⁸

Ciò premesso, si è visto come i *files* pirata tendano a "proliferare" in più *servers* ma, soprattutto, come per ogni "copia" conservata in un determinato sito *cyberlocker*, vi possano essere molteplici "richiami" (*links*) in migliaia di altri siti Internet (*forum*, *social networks* e via dicendo), certamente molto più numerosi rispetto a quelli collegati al sito ufficiale della *major* che, per esempio, ha edito un determinato *e-book*. Considerando, quindi, il funzionamento automatizzato del motore di ricerca, che non distingue fra *files* legali e *files* pirata, può accadere - accade spesso - che proprio il motore di ricerca in qualche modo "aiuti" l'utente a raggiungere il *forum* o il relativo *cyberlocker* indicante il *file* pirata ottenibile gratuitamente, prima ancora che venga visualizzato il *file* lecito con le relative informazioni per l'acquisto. Evidentemente, dal fornire i risultati secondo il criterio della maggiore o minore rilevanza rispetto alla *query* inoltrata dall'utente, siano essi leciti o meno, il motore di ricerca non trae alcuno specifico guadagno. Tuttavia, appare innegabile come tale "neutralità" nel produrre i risultati corrispondenti alla richiesta di un particolare soggetto, di fatto, favorisca anche la pirateria.

In particolare, molti utenti utilizzano i motori di ricerca anche solo per il fatto di potere ricavare facilmente la "strada" o le indicazioni necessarie per arrivare a *files* pirata. D'altro canto, il massimo utilizzo da parte degli utenti costituisce lo scopo imprenditoriale del motore di ricerca, come più volte sottolineato dagli stessi interessati. Pertanto, accade spesso che la risposta del motore alla *query* dell'utente sia costituita da una lista di siti Internet, con relativo indirizzo e *link*, su cui l'utente è chiamato a "cliccare" per accedervi direttamente: una volta cliccato il collegamento, il "compito" del motore di ricerca termina e l'utente accede al sito desiderato, sia che esso contenga materiale pirata oppure no.

²⁷⁷ Fonte: Audizione della dottoressa Thalita Malagò, segretario generale di AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 24 ottobre 2012.

²⁷⁸ Fonte: Audizione di rappresentanti di Yahoo!, resoconto stenografico della seduta mercoledì 21 novembre 2012; audizione di rappresentanti di Google, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 17 ottobre 2012.

Passando ad esaminare il ruolo degli *Internet service providers*, è stato innanzitutto evidenziato alla Commissione che la maggior parte dei siti e dei relativi *servers*, siano essi utilizzati a fini leciti o meno, pur presentandosi all'utente italiano nella lingua nazionale, nel 90 per cento dei casi sono fisicamente localizzati all'estero.²⁷⁹

Ciò può avvenire per varie ragioni che vanno dalla possibilità di eludere la fiscalità nazionale, alla scelta di operare esclusivamente in ambito illegale, per esempio al servizio della pirateria, al tentativo di rendere difficoltosa la propria identificazione. In ogni caso, comunque, ovunque sia ospitato il contenuto in oggetto, questo risulterà egualmente disponibile per tutti gli utenti localizzati sul territorio nazionale che ne faranno richiesta. I soggetti che permettono ai *servers* localizzati all'estero di “collegarsi” alla rete, rendendo quindi possibile l'accesso a chiunque ne faccia domanda, sono gli *Internet service providers*, meglio conosciuti sotto l'acronimo ISP.²⁸⁰

Malgrado la denominazione piuttosto generica (inizialmente si occupavano anche di gestire dei *servers*, mentre oggi sono maggiormente specializzati), questi soggetti, “prestatori di servizi”, spesso hanno come unico compito quello di “smistare” il traffico della rete, fornendo cavi e centraline gestite tramite *software*.²⁸¹

Pur essendo gli ISP sono localizzati in tutto il mondo, il traffico in entrata e in uscita relativo da uno specifico Paese, per esempio l'Italia, passa “fisicamente” attraverso le centrali dei *providers* posizionati sul territorio di quel Paese, in questo caso, quindi, in Italia. In virtù della loro struttura, gli ISP hanno la possibilità di evitare che il traffico proveniente da determinati siti (cioè, dai *servers* o, addirittura, da specifiche pagine di certi siti) “entri” in Italia, bloccandolo. Tuttavia, se tale eventualità potrebbe rivelarsi utile per combattere la pirateria, la portata di tale soluzione viene ampiamente mitigata dalla estrema facilità con cui è possibile “ingannare” gli *Internet service providers*, aggirando l'eventuale blocco posto in essere. A tale scopo, infatti, è sufficiente utilizzare alcuni programmi in grado di deviare il percorso dei dati provenienti da un *server* incriminato, in modo da eludere il controllo da parte dell'ISP, paventando una provenienza diversa, cioè da *servers* o siti in regola.

²⁷⁹ Fonte: Audizione del dottor Antonio Apruzzese, direttore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 26 settembre 2012.

²⁸⁰ Fonte: Audizione dell'ingegner Paolo Nuti, presidente dell'AiIP (Associazione italiana Internet provider), resoconto stenografico della seduta di giovedì 29 novembre 2012.

²⁸¹ Fonte: Audizione del dottor Enzo Mazza, presidente di FIMI (Federazione industria musicale italiana), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 9 novembre 2011.

Conclusioni

Il fenomeno della pirateria digitale, sia quella su supporto fisico (in fase recessiva), sia quella via Internet (in fase di rapida crescita), risulta particolarmente grave per tutti i settori del comparto multimediale, sia per entità, sia in termini di danni economici prodotti.²⁸²

Tuttavia, nel considerare le stime e i dati disponibili sul fenomeno, è bene operare con una certa dose di cautela, posto che l'assunto secondo cui in mancanza di *files* pirata disponibili per via illegale, l'utente avrebbe acquistato il corrispondente omologo originale regolarmente non sembra corrispondere alla realtà. Il mercato regolare, infatti, risulta in calo, ciò essendo dovuto non solo al dilagare della pirateria. I *cd* originali prodotti sono sempre di meno perché per le aziende risulta più vantaggioso vendere *files* multimediali *on line* piuttosto che stampare il prodotto e distribuirlo mediante supporto. Certamente, la pirateria dei *cd* ha contribuito alla recessione del mercato fisico ed il caso della chiusura dell'IMS di Caronno Pertusella (che stampava i supporti) è un esempio di ciò.²⁸³

Allo stesso tempo, però, con i *files* illeciti disponibili gratuitamente sulla rete, non vi è più spazio per la classica pirateria, secondo modalità di vendita a prezzo ridotto presso i mercatini. I guadagni della pirateria *on line*, si è visto, hanno infatti flussi diversi e sono indiretti. Tuttavia, numeri e statistiche in tal senso devono essere analizzati in maniera critica, anche perché al modo in cui i fatturati delle imprese del settore vengono spesso espressi aggregando sia *files* venduti su supporto, sia *files* distribuiti su Internet, anche i numeri sulla pirateria, ugualmente, aggregano la pirateria dei *files* sia su supporto fisico, sia nel caso che siano privi dello stesso, cioè *on line*. Sembra, quindi, più opportuno parlare di impatto sul mercato italiano del fenomeno, stante anche la peculiarità data dal fatto che molti attori presenti sul mercato nazionale non operano dall'Italia.

Certo è che, nel campo dei *files* audiovisivo, se da una parte il cinema italiano è stato investito da una forte crescita, anche il sostegno al settore rischia di finire annoverato fra i guadagni della pirateria: secondo l'ultimo aggiornamento dell'indagine IPSOS, si calcola un impatto di 500 milioni di euro di danno.²⁸⁴ In particolare, i dati riferiti alla Commissione in sede di audizione indicano un impatto sul mondo "cinema" pari a 106 milioni di euro, con 132 e 154 milioni di euro in termini di impatto sul mondo dell'*home entertainment*, ovvero il noleggio e la vendita di supporti fisici.²⁸⁵

Ancora, secondo le stime fornite da rappresentanti della Siae, il danno in termini di mancati incassi annuali per la musica e per il cinema sarebbe pari, rispettivamente, a 600 e a 700 milioni di euro.²⁸⁶

Su un campione di 2000 *files* "ospitati" sui principali siti *cyberlockers*, nel 2.6 per cento dei casi si trattava di *e-books*. Questi ultimi risultano essere *files* molto "leggeri" per cui, a parità di spazio ospitato su un *server*, è possibile mettere - e di conseguenza scambiare - molti più *e-books*

²⁸² Fonte: Audizione del dottor Matteo Mille, presidente di BSA Italia, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 9 novembre 2011.

²⁸³ Fonte: Audizione del dottor Enzo Mazza, presidente di FIMI (Federazione industria musicale italiana), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 9 novembre 2011.

²⁸⁴ Fonte: Audizione del dottor Riccardo Tozzi, presidente di ANICA (Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 31 ottobre 2012.

²⁸⁵ Fonte: Audizione del dottor Federico Bagnoli Rossi, segretario generale di FAPAV (Federazione anti-pirateria audiovisiva), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 7 novembre 2012.

²⁸⁶ Fonte: Audizione di rappresentanti della SIAE (Società italiana degli autori ed editori), resoconto stenografico della seduta di martedì 2 ottobre 2012.

rispetto a canzoni e films.²⁸⁷ Infine, nel campo del *software* in generale, il tasso di pirateria relativa raggiungerebbe il 49 per cento.²⁸⁸

In tale contesto, gli svantaggi che l'industria regolare sconta sia direttamente, sia in termini di posti di lavoro persi risultano preoccupanti. Una ricerca a cura della società Tera Consultants ha proiettato a livello europeo la perdita di 611.000 posti di lavoro entro il 2015, 22.000 dei quali in Italia. Il dato, senza meno allarmante, deve essere tuttavia ponderato con la situazione di fatto creatasi a seguito della digitalizzazione "lecita" messa in campo, cioè con la vendita *on line*. Infatti, ciò ha permesso alle imprese regolari di risparmiare sui costi di stampaggio e sulla logistica di distribuzione dei *files*, cosicché è probabile che una diminuzione dei posti di lavoro si sarebbe comunque verificata. Quel che è certo, però, è che il *management* e le dimensioni di molte società nazionali che si occupano di prodotti coperti da diritto d'autore (si pensi a quelle che producono videogiochi) non risultano di grande entità: la maggioranza delle società di *software* per videogiochi non risulta avere più di cinque dipendenti.²⁸⁹

Per la fiscalità statale, comunque, il danno è senza dubbio rilevante, anche se, soprattutto per le multinazionali localizzate in Paesi terzi, che non hanno più bisogno di distribuzione fisica in Italia, il gettito fiscale relativo ai prodotti resi disponibili in rete anche agli utenti italiani, probabilmente, sarebbe stato ugualmente in calo. Del resto, il posizionamento di *servers* e sedi legali fuori dall'Italia per *files*, informazioni e siti *web* accessibili anche in Italia, costituisce un problema dibattuto non tanto per i casi di pirateria (con le relative difficoltà legali e tecniche che le autorità italiane incontrano nell'intervenire), quanto piuttosto per la perdita di gettito fiscale che tali operazioni causano al Paese.

A tutto ciò si aggiunge il danno che l'Italia subisce in termini di mancati investimenti da parte di imprenditori stranieri che temono la reputazione di un Paese considerato a "rischio pirateria". Il senso dello Special Report 301 statunitense, infatti, è anche quello di indirizzare i propri investitori verso quegli Stati dove, oltre ad un minore tasso di contraffazione, vi è anche una minore pirateria.²⁹⁰

Secondo quanto riferito alla Commissione, nell'ambito della pirateria multimediale in particolare, il pubblico appare quasi sempre un soggetto inconsapevole dell'illiceità dell'azione compiuta, come se vi fosse una carenza di informazione o di educazione alla legalità.²⁹¹

Del resto, la consapevolezza della pressoché totale assenza di *enforcement* in tal senso non costituisce certamente un deterrente per chi carica e scarica illegalmente *files* pirata attraverso la rete.²⁹²

In particolare, è stato segnalato alla Commissione il fatto che, in Italia, quelle aziende che possiedono *software* pirata non hanno, in generale, neppure la percezione dei pericoli che si corrono possedendo tali contenuti: molti dei *software* che apparentemente funzionano bene, con tanto di

²⁸⁷ Fonte: Audizione di rappresentanti di AIE (Associazione italiana editori), resoconto stenografico della seduta di giovedì 29 novembre 2012.

²⁸⁸ Fonte: Audizione del dottor Matteo Mille, presidente di BSA Italia, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 9 novembre 2011.

²⁸⁹ Fonte: Audizione della dottoressa Thalita Malagò, segretario generale di AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 24 ottobre 2012.

²⁹⁰ Fonte: Audizione del dottor Matteo Mille, presidente di BSA Italia, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 9 novembre 2011.

²⁹¹ Fonte: Audizione del dottor Antonio Apruzzese, direttore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 26 settembre 2012; audizione del dottor Federico Bagnoli Rossi, segretario generale di FAPAV (Federazione anti-pirateria audiovisiva), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 7 novembre 2012; audizione della dottoressa Thalita Malagò, segretario generale di AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 24 ottobre 2012; audizione del dottor Matteo Mille, presidente di BSA Italia, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 9 novembre 2011.

²⁹² Fonte: Audizione dell'ingegner Paolo Nuti, presidente dell'AIPP (Associazione italiana Internet provider), resoconto stenografico della seduta di giovedì 29 novembre 2012; audizione della dottoressa Thalita Malagò, segretario generale di AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 24 ottobre 2012.

aggiornamenti automatici, in realtà, spesso contengono istruzioni volte a “monitorare” ciò che l’utente fa, intercettando passivamente dati e informazioni che transitano attraverso la rete telematica (*sniffing*). Sono evidenti, a quel punto, le responsabilità del soggetto che, avendo utilizzato *software* o altri programmi pirata, ha permesso la fuoriuscita di dati riservati relativi, magari, ai propri clienti. È il caso delle imprese che posseggono *softwares* irregolari, le quali, oltretutto, sono sottoposte ad alcune previsioni normative (per esempio, il decreto legislativo 231 del 2001 e la legge n. 166 del 2001) che non le rendono, al contrario di quanto avviene per i privati cittadini, completamente immuni da sanzioni nel caso utilizzino un *software* irregolare.²⁹³

Una valutazione critica del quadro normativo vigente, tuttavia, non può esimersi dal considerare, da un lato, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, dall’altra quelli inerenti alla tutela della libertà di espressione in rete e attraverso essa, due aspetti spesso considerati come antitetici.²⁹⁴

Ad oggi, però, gli sforzi interpretativi della disciplina, così come le soluzioni normative paventate non tendono a limitare la libertà di espressione in quanto tale, bensì a contrastare o contenere il lucro che l’assenza di una disciplina precisa permette a molti soggetti di trarre dalla pirateria *on line*.

In realtà, sembra possibile affermare che nella stessa misura in cui la pirateria “classica” è stata considerata per molti versi alla stregua di un reato minore, la pirateria *on line* è apparsa, fino ad oggi, un fenomeno largamente sottostimato dal punto di vista delle iniziative normative messe in campo, non solo a livello nazionale. Infatti, gli sforzi per monitorare e contrastare i crimini *on line*, anche a livello globale, sembrano maggiormente concentrati nel caso di reati particolarmente gravi quali il finanziamento del terrorismo e la pedopornografia.²⁹⁵

Allo stato, pertanto, l’utente che scarica per uso personale un *file* non risulta punibile, salvo che con eventuali sanzioni amministrative. Appaiono, insomma, ancora lontane soluzioni sulla falsariga di quelle adottate da altri Paesi (Hadopi francese) con l’imposizione all’*Internet service provider*, una volta localizzati gli utenti colpevoli, di comunicare i loro nomi.²⁹⁶

Ad ogni modo, secondo quanto sostenuto da alcuni dei soggetti auditi, un’analisi della normativa attualmente proponibile sul tema dovrebbe muovere, innanzitutto, dalla necessaria distinzione tra pirateria su supporto (in fase recessiva) e pirateria in rete (in fase crescente).²⁹⁷

Nel caso del supporto fisico, infatti, il crimine si svolge sul territorio nazionale e si continua ad applicare la legge sul diritto d’autore, la quale essendo nata quando i supporti erano l’unico mezzo di distribuzione, ad oggi si rivela obsoleta, valendo principalmente in presenza di un supporto fisico. Con tale legge, comunque, si tutela il *copyright*, la divulgazione, la riproduzione e la vendita di materiale coperto da diritto d’autore (anche in formato multimediale e digitale) secondo modalità “classiche”, sanzionando penalmente le violazioni.²⁹⁸

In questo caso, si applicano anche i mezzi di contrasto applicabili per i prodotti fisici contraffatti (il supporto, infatti, è sempre contraffatto). Per la pirateria digitale fisica, quindi, la

²⁹³ Fonte: Audizione del dottor Matteo Mille, presidente di BSA Italia, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 9 novembre 2011.

²⁹⁴ Fonte: Documentazione consegnata alla Commissione dal presidente dell’Agcom, Angelo Marcello Cardani, nel corso dell’audizione svolta mercoledì 12 dicembre ed acquisita agli atti – *doc.* 178/1.

²⁹⁵ Fonte: Audizione del Colonnello Alberto Reda, comandante del nucleo speciale frodi telematiche della Guardia di finanza, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 21 novembre 2012; audizione dell’ingegner Paolo Nuti, presidente dell’AIIP (Associazione italiana Internet provider), resoconto stenografico della seduta di giovedì 29 novembre 2012.

²⁹⁶ Fonte: Audizione del dottor Antonio Apruzzese, direttore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 26 settembre 2012.

²⁹⁷ Fonte: Audizione del dottor Federico Bagnoli Rossi, segretario generale di FAPAV (Federazione anti-pirateria audiovisiva), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 7 novembre 2012.

²⁹⁸ Cfr. Articolo 171-ter della legge 633/1941 - Audizione del dottor Antonio Apruzzese, direttore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 26 settembre 2012.

quale richiede la presenza di criminali, si punisce chi produce e distribuisce a fine di lucro.²⁹⁹ Peraltro, l'area sanzionatoria si allarga a coloro che si adoperano per rimuovere gli ostacoli tecnici che il produttore pone per proteggere un *file* digitale inserito in un supporto fisico ed evitarne la duplicazione. Infine, per quanto riguarda specificamente la pirateria relativa a supporti o alla riproduzione pubblica delle opere in ambito *off-line*, la SIAE in particolare compie un'ampia opera di controllo.

Per la pirateria digitale su Internet, invece, si è visto come il contenuto venga caricato e condiviso in rete dagli stessi utenti. Anche in questo caso, ancora una volta, può trovare applicazione la legge sul diritto d'autore, per cui si esclude dalla punibilità chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.³⁰⁰

Le azioni volte a caricare e scaricare vengono considerate parte di un flusso di scambio, quindi, sanzionabili solo in via amministrativa, sempre ammesso che il soggetto non tragga lucro da tale attività.³⁰¹

In effetti, il discorso cambierebbe se tale profitto fosse dimostrabile, ad esempio, nel caso in cui l'addetto al missaggio audio, una volta ricevuto per via telematica il *file* del film in anteprima, lo avesse poi "caricato" in rete. Tuttavia, nella pratica, risalire tecnicamente alla persona responsabile di tale operazione di caricamento, così come dimostrare l'eventuale profitto che da ciò viene tratto, risulta estremamente difficile.

Sulla base di quanto illustrato finora, dunque, sembra possibile concludere che la parte preponderante della pirateria in rete è caratterizzata dall'azione di soggetti terzi i quali, in quanto tali, potrebbero rimanere, secondo la normativa, sempre e comunque impuniti. Con l'evolversi del fenomeno, il legislatore, a sua volta, ha cercato un "punto di rottura" con la normativa precedente, arrivando a punire, attraverso l'attuale normativa sul diritto d'autore, almeno quei casi in cui fosse risutata dimostrabile la consapevolezza da parte dei soggetti coinvolti circa l'illiceità del materiale da essi "custodito" e laddove, evidentemente, da ciò fosse stato tratto il proprio guadagno principale.

Tale cambiamento, assolutamente opportuno, era anche il segnale del fatto che il "vecchio" sistema della pirateria mediante la condivisione di *files torrent* aveva ceduto il passo al sistema dei *cyberlockers*, grazie al quale più intermediari della rete ottengono guadagni ancora maggiori rispetto a prima.³⁰²

In particolare, alcuni *cyberlockers*, che ospitano direttamente i *files*, conosciuti anche come "siti canaglia", pur limitandosi ad ospitare contenuti o rimandando a contenuti postati da terzi, sono al corrente del contenuto dei *files* ospitati ma, purtuttavia, ne favoriscono il caricamento. Analogo discorso vale per i relativi *servers*. In questi casi, però, la normativa a tutela del diritto d'autore punisce tali comportamenti: al blocco o chiusura di tali *servers*, infatti, è sempre seguito un altrettanto importante effetto di "deterrenza" verso altri soggetti interessati dal medesimo fenomeno i quali, a volte, sono addirittura addivenuti alla suddetta chiusura in maniera spontanea. Per esempio, nel caso dei *cyberlockers*, la chiusura di *Megaupload.com* ha portato allo *shut down* di altri siti Internet *cyberlockers*.³⁰³

²⁹⁹ Cfr. Articolo 171-bis della legge 633/1941 - Audizione del dottor Antonio Apruzzese, direttore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 26 settembre 2012.

³⁰⁰ Cfr. Articolo 171 comma *a* bis della legge 633/1941.

³⁰¹ Nei termini previsti dall'articolo 171-ter comma 2 *a* bis della legge 633/1941.

³⁰² Fonte: Audizione del dottor Federico Bagnoli Rossi, segretario generale di FAPAV (Federazione anti-pirateria audiovisiva, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 7 novembre 2012.

³⁰³ Fonte: Audizione della dottoressa Thalita Malagò, segretario generale di AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 24 ottobre 2012; audizione del dottor Riccardo Tozzi, presidente di ANICA (Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 31 ottobre 2012.

La normativa sul diritto d'autore impone, in questi casi, che il materiale vada rimosso, arrivando anche alla neutralizzazione del sito. Tuttavia, è stato anche segnalato come la normativa sul diritto d'autore andrebbe rivista, magari sulla falsariga di quella anglosassone, maggiormente legata al *copyright*, ovvero al diritto di sfruttamento commerciale dell'opera piuttosto che ai diritti morali del primo autore.

In realtà, il problema che si pone sembra di difficile risoluzione perché continua ad essere estremamente complesso, salvo pochi casi eclatanti, dimostrare il dolo di questi soggetti: pochi di essi sono effettivamente “legati” alla pirateria in quanto tale, mentre per la gran parte, il “sistema pirateria” viene reso funzionante da siti Internet intermediari, che cioè ospitano contenuti di utenti che rimandano anche a *files* pirata. Ciò accade per alcuni *servers* e per alcuni motori di ricerca.

Tali soggetti, che appaiono i meno contigui al fenomeno criminale, sono però quelli che traggono, non solo dalla pirateria, i maggiori vantaggi. Per i siti che si occupano di *social networking*, per i motori di ricerca che possono facilitare l'individuazione di materiale pirata, per tutti costoro la direttiva sul diritto d'autore non trova applicazione. Tale normativa non si applica neppure agli Internet *service providers* che, tecnicamente, fisicamente “collegano” i *servers* che contengono materiale pirata con il resto della rete (si intendono come ISP i soli vettori e non i proprietari dei siti o i fornitori di altre tipologie di servizio in rete, quali l'*hosting*, o l'affitto di spazio *web* sui *servers*).³⁰⁴

Sulla base di tale situazione di fatto, per queste categorie di soggetti, che legittimamente ribadiscono la loro caratteristica peculiare di fornitori di servizi, sembra opportuno un intervento in termini di regolamentazione piuttosto che punitivi. Tuttavia, malgrado esistano tecnologie che permettono ad alcuni di questi soggetti - non a tutti - di monitorare le informazioni che transitano attraverso i loro sistemi, anche mediante l'utilizzo di parole chiave - *keywords* -, un effettivo monitoraggio della rete continua ad apparire una soluzione non praticabile. La normativa, quindi, si è orientata verso un principio di base, secondo cui la responsabilità dei soggetti intermedi coinvolti in tema di pirateria aumenta quanto più diretta risulta la loro contiguità al fenomeno.

A livello europeo, tale orientamento fu all'origine della Direttiva europea 2000/31/CE sul commercio elettronico, mentre a livello nazionale analoga trasposizione si ebbe con il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. In realtà, alla luce dei più recenti sviluppi, anche la disciplina prevista con il decreto del 2003, per quanto abbia rappresentato finora il riferimento normativo per *stakeholders* ed altri soggetti impegnati a seguire in termini di obblighi e responsabilità, appare ormai superata. Quando fu concepita, infatti, Internet non era ancora così potente da permettere il trasferimento dei *files*, gli scambi riguardando esclusivamente informazioni e dati.

Inoltre, con riguardo agli Internet *service providers* (prestatori di servizi), tale termine identifica oggi solo quei soggetti dediti allo smistamento “fisico” dei dati attraverso i propri cavi e le proprie centraline, mentre all'epoca la normativa considerava anche i proprietari dei *servers*, cioè coloro che fornivano *hosting* (spazio), un lavoro di cui si occupano attualmente solo società specializzate.³⁰⁵ I siti, infine, non ospitavano, all'epoca, alcun file, né rimandavano ad essi, posto che ci si trovava ancora agli albori dell'attività messa in campo dai motori di ricerca. Anche per queste ragioni, la normativa sul commercio elettronico ed il decreto nazionale che da essa derivò si rivelano, oggi, piuttosto confusionarie. In sostanza, appare oggi possibile, alla luce dell'eccezionale evoluzione tecnologica nel settore, individuare gruppi di intermediari i quali, comunque, sono in condizione di favorire e trarre un vantaggio oggettivo indiretto dalla pirateria.

In particolare, vi sono attori che, attraverso la loro attività (*hosting*), ospitano i dati; altri che operano una memorizzazione automatica, intermedia e temporanea (*caching*) del materiale, nonché

³⁰⁴ Fonte: Audizione del dottor Stefano Parisi, presidente di Confindustria Digitale, resoconto stenografico della seduta di giovedì 29 novembre 2012.

³⁰⁵ Fonte: Audizione dell'ingegner Paolo Nuti, presidente dell'AIIP (Associazione italiana Internet provider), resoconto stenografico della seduta di giovedì 29 novembre 2012; audizione del dottor Stefano Parisi, presidente di Confindustria Digitale, resoconto stenografico della seduta di giovedì 29 novembre 2012.

la successiva indicizzazione del medesimo: si tratta dei *servers* e dei relativi *cyberlockers* nel primo caso e dei motori di ricerca nel secondo.

La posizione dei siti Internet, invece, in quanto *social networks* o similari, pare porsi nel mezzo. Come già ricordato, comunque, la normativa esclude la responsabilità di tali soggetti salvo che essi non siano “effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita” (caso dell'*hosting*) e che “non modifichino le informazioni” (caso del *cached*).

Vi sono, peraltro, attori che si limitano ad un'operazione di memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. Nuovamente, anche se possono essere ricompresi in tale attività i motori di ricerca, ad essere chiamati in causa sono soprattutto i responsabili della “gestione del traffico”: gli *Internet service providers*.

Dal canto loro, i motori di ricerca, così come molte piattaforme sulle quali è l'utente a postare il materiale, sono assolutamente consci del fatto che la Direttiva sul commercio elettronico evita loro qualunque obbligo di vigilanza e filtraggio preventivo e qualunque responsabilità relativa al contenuto che rispettivamente viene indicizzato in seguito a una richiesta, oppure ospitato su appositi spazi messi a disposizione dell'utente. Essi sono altrettanto consci del fatto che il loro dovere, oggi, consiste esclusivamente nel reagire, una volta informati dall'autorità giudiziaria, all'illecito in corso sui propri spazi o attraverso i propri motori.³⁰⁶

In particolare, l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza (ovvero, in Italia, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle sue attività impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. Per altro verso, la possibilità che sia uno di questi soggetti ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria (o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza), qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione, si è rivelata statisticamente inesistente.

Non solo, più di recente è stata riscontrata una nuova tendenza nel comportamento specifico dei *cyberlockers*, i quali permettendo all'utente di applicare un codice di criptazione al contenuto da caricare, si rendono, al pari di altri soggetti intermediari in Internet, ufficialmente all'oscuro del contenuto caricato e quindi liberi da ogni forma di responsabilità e controllo.

D'altro canto, in occasione di alcuni recenti tentativi legislativi di modifica della normativa nazionale sul tema, si è assistito ad una vera e propria “levata di scudi” da parte di soggetti e gruppi di interesse legati al mantenimento dello *status quo*.³⁰⁷

Gli intermediari della rete hanno quindi dimostrato di possedere un enorme potere di *lobbying*, che sembra avere - finora - prevalso persino sulle ragioni politiche che spingevano, invece, per un cambiamento di rotta in tal senso, avendo, di fatto, impedito qualsiasi decisione al riguardo.³⁰⁸

Tuttavia, pur nel rispetto della terzietà di questi soggetti, salvo il caso di dolo già nell'indicizzazione delle informazioni (Cassazione, III Sezione penale, nr. 49437/2009), si avverte sempre più la necessità di affinare strumenti che siano idonei, in caso di palese violazione dei diritti di proprietà intellettuale per il tramite di sistemi, telematici, a rendere obbligatoria la collaborazione da parte dei soggetti interessati (una collaborazione che la normativa già imponeva ma che nei fatti è sempre risultata carente).³⁰⁹

³⁰⁶ Fonte: Audizione di rappresentanti di Yahoo!, resoconto stenografico della seduta mercoledì 21 novembre 2012; audizione di rappresentanti di Google, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 17 ottobre 2012.

³⁰⁷ Fonte: Audizione del dottor Riccardo Tozzi, presidente di ANICA (Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 31 ottobre 2012.

³⁰⁸ Fonte: Audizione del dottor Antonio Apruzzese, direttore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 26 settembre 2012.

³⁰⁹ Fonte: Documentazione consegnata alla Commissione da rappresentanti della Guardia di finanza nel corso dell'audizione svolta mercoledì 21 novembre 2012 ed acquisita agli atti - doc. 173/1 e doc. 173/2.

Si tratta, infatti, di una problematica che, essenzialmente, attiene alla tempistica dell'intervento: un videogioco, infatti, realizza la maggior parte del suo fatturato nella settimana del lancio, mentre per un disco (o meglio, un gruppo di *files* musicali) il 25 per cento del fatturato avviene nelle prime due settimane dall'uscita.³¹⁰

Sono stati, inoltre, segnalati alla Commissione alcuni episodi accaduti nel passato per i quali soggetti operanti tramite un sito *web* accessibile all'Italia, mantenevano poi il proprio *server* (*hardware*) all'estero, avanzando, su questa base, la pretesa di sottrarsi alla giurisdizione nazionale. A questo proposito, però, con la sentenza n. 49437/2009, la Cassazione penale ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione fondata sulla mera localizzazione all'estero dell'*hardware* del sito, confermando come il posizionamento di quest'ultimo altrove non esclude la giurisdizione nazionale, posto che il reato di diffusione in rete dell'opera coperta da diritto d'autore si perfeziona con il principio della "messa a disposizione".³¹¹ Tale principio è ormai accettato anche da diversi *stakeholders* per cui, in caso di contenuti pirata disponibili agli utenti italiani, l'illecito viene considerato come compiuto in Italia.³¹²

Infine, fermi restando i diversi gradi di responsabilità da parte dei soggetti di volta in volta coinvolti nella procedura di rimozione di un contenuto, è bene precisare che tale operazione dovrebbe pur sempre avere un carattere selettivo, riguardando soltanto i contenuti o il materiale incriminato e non tutta la pagina o il sito in questione, anche al fine di evitare richieste di danni pretenziose o causate da semplici foto postate da terzi su blog.³¹³

Rimane, comunque, l'estrema lentezza del sistema di intervento, che tuttavia, anche a parere dei soggetti interessati, potrebbe essere velocizzato. A tal fine, sono stati pensati diversi sistemi, tra cui continua a rivestire grande interesse la proposta di regolamento formulata da parte dell'Agcom, riguardante sia i siti e i relativi *servers* posizionati in Italia, sia quelli localizzati all'estero. Tale proposta, tuttavia, non ha mai visto la luce: dalla prerogativa che sarebbe spettata all'Agcom di proporre una regolamentazione del settore, si è giunti, all'esito delle consultazioni pubbliche svolte tra il 2010 e il 2012, al blocco di qualsiasi decisione in tal senso, retrocedendo fino alla richiesta di una normativa autorizzatoria da parte del parlamento.³¹⁴

Si segnala, peraltro, che nella situazione di stallo normativo venutasi a creare, Confindustria Cultura Italia richiedeva al professor Onida di esprimere un parere sulla materia. Tuttavia, se pure le conclusioni del documento richiesto all'illustre studioso indicavano che l'Autorità non necessitava di alcuna norma primaria per potere regolamentare nella materia, la vicenda non è stata interessata da ulteriori sviluppi positivi.³¹⁵

Allo stato, il sistema d'elezione sembra essere dato da una soluzione in grado di mediare tra le diverse istanze, con lo sviluppo di un sistema di notifica e rimozione (*notice and take down*) che potrebbe, se possibile, sostituire o quantomeno anteporsi alle decisioni dell'autorità giudiziaria (che

³¹⁰ Fonte: Audizione della dottoressa Thalita Malagò, segretario generale di AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 24 ottobre 2012; audizione del dottor Enzo Mazza, presidente di FIMI (Federazione industria musicale italiana), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 9 novembre 2011.

³¹¹ Fonte: Documentazione consegnata alla Commissione da rappresentanti della Guardia di finanza nel corso dell'audizione svolta mercoledì 21 novembre 2012 ed acquisita agli atti – *doc.* 173/1 e *doc.* 173/2.

³¹² Fonte: Audizione di rappresentanti di Facebook, resoconto stenografico della seduta di giovedì 6 dicembre 2012.

³¹³ Fonte: Audizione di rappresentanti di Google, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 17 ottobre 2012.

³¹⁴ Fonte: Audizione del dottor Federico Bagnoli Rossi, segretario generale di FAPAV (Federazione anti-pirateria audiovisiva), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 7 novembre 2012; documentazione consegnata alla Commissione dal presidente dell'Agcom, Angelo Marcello Cardani, nel corso dell'audizione svolta mercoledì 12 dicembre ed acquisita agli atti – *doc.* 178/1.

³¹⁵ Fonte: Audizione della dottoressa Thalita Malagò, segretario generale di AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 24 ottobre 2012; audizione di rappresentanti della SIAE (Società italiana degli autori ed editori), resoconto stenografico della seduta di martedì 2 ottobre 2012.

oltre a richiedere tempi più lunghi, sono anche difficilmente attuabili in caso di macchine localizzate all'estero).³¹⁶

In particolare, se i siti e i *servers* sono in Italia devono considerarsi applicabili le procedure di *notice and take down* nei confronti del sito. D'altro canto, per eliminare dalla rete il materiale "ospitato" su quel determinato *server* (salvo il fatto che, nel frattempo, tale materiale non sia stato diffuso in rete su altri *servers*, come quasi sempre accade), potrebbe addirittura non essere più necessario l'eventuale sequestro "fisico" del *server* su disposizione dell'autorità giudiziaria. È già accaduto che le forze dell'ordine potessero "scaricare" materialmente il contenuto di un sito, addirittura con la collaborazione del soggetto coinvolto, laddove la macchina era localizzata sul territorio nazionale.³¹⁷

Se, invece, i siti e/o i *servers* si trovano all'estero, come quasi sempre accade, l'autorità amministrativa potrà senza meno emettere una richiesta di *notice and take down*, mentre quella giudiziaria un'ordinanza cautelare che oltre al sequestro di un sito *web* illegale disponga, da parte degli ISP interessati (anche se estranei al reato), l'inibizione agli utenti dell'accesso al sito.³¹⁸

Tuttavia, salvo i casi di siti *forum* e *social network* di tipo transnazionale, che vantano già al loro interno un sistema di *notice and take down* (per esempio, Facebook), l'azione di *enforcement* nei confronti di macchinari localizzati in Paesi lontani si rivela sempre estremamente difficoltosa.

Inoltre, più spesso, i proprietari dei siti e *servers* in questione sono piccole società locali, difficilmente identificabili, fisicamente posizionate, a volte, addirittura all'interno di scantinati o seminterrati. In realtà, anche alla luce delle indicazioni pervenute alla Commissione nel corso delle numerose audizioni svolte, sarebbe auspicabile un vero e proprio blocco del sito *internet* da parte degli utenti interessati, soprattutto nel caso in cui il reato richieda un intervento urgente onde evitare che si abbiano ulteriori conseguenze. Tale blocco dovrebbe riguardare sia il *cyberlocker* che contiene il *file*, sia la specifica pagina del sito Internet "biblioteca" (*forum* o altro) con cui si rimanda al sito *cyberlocker*. Evidentemente, per raggiungere un tale scopo diventa fondamentale il rapporto di collaborazione con quelle realtà in grado, tecnicamente e giuridicamente, di instaurare un dialogo positivo sul tema.³¹⁹

L'intervento amministrativo di *notice and take down* potrebbe, quindi, efficacemente rivolgersi all'Internet *service provider*, l'unico soggetto che, di fatto, può impedire agli utenti di arrivare ad un determinato *server*, o meglio ad uno specifico contenuto ospitato su quel *server* (anche fosse una sola immagine in un sito o un solo *file*). Si tratta, così come riferito in sede di audizione dal direttore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni, di un sistema già ampiamente collaudato in caso di *files* pedopornografici posizionati in memorie localizzate in Paesi terzi.

D'altro canto, gli ISP appaiono d'accordo nell'ottemperare ad un tal genere di ordine, visto che l'intasamento della banda dovuta ai flussi di traffico causati dalla presenza di *files* pirata si rivela come un aspetto meno redditizio rispetto ad altri generi di scambio dati.³²⁰

Tuttavia, secondo quanto emerso anche in sede di audizione, proprio gli ISP hanno manifestato l'esigenza di essere in qualche modo "sollevati" da eventuali responsabilità che potrebbero derivare a seguito di un ordine di chiusura o blocco proveniente dall'autorità amministrativa, soprattutto al

³¹⁶ Cfr. Articolo 21, comma 2 della Direttiva sul commercio elettronico.

³¹⁷ Fonte: Audizione del Colonnello Alberto Reda, comandante del nucleo speciale frodi telematiche della Guardia di finanza, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 21 novembre 2012.

³¹⁸ Fonte: Audizione del dottor Enzo Mazza, presidente di FIMI (Federazione industria musicale italiana), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 9 novembre 2011.

³¹⁹ Fonte: Audizione della dottoressa Thalita Malagò, segretario generale di AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 24 ottobre 2012; audizione del dottor Antonio Apruzzese, direttore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 26 settembre 2012.

³²⁰ Fonte: Audizione del dottor Riccardo Tozzi, presidente di ANICA (Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 31 ottobre 2012.

fine di evitare responsabilità patrimoniali nei confronti del titolare o proprietario del sito che dovesse fare ricorso contro la decisione dell'autorità stessa.³²¹

In realtà, anche a seguito di interventi repentini, non sembra possibile impedire il proliferare di un determinato *file* all'estero, cioè su altri *cyberlockers*. Oltretutto, è stato rilevato come il materiale stesso oggetto del provvedimento continui ad esistere, essendo il blocco operato dagli ISP aggirabile mediante *softwares* anche molto elementari.³²²

Vi sono migliaia di servizi di *proxy* nel mondo che consentono di aggirare un eventuale blocco del sito operato da un ISP.³²³ Oltretutto, il *file*, soprattutto se il blocco dell'ISP è relativo al solo sito che rimanda al *cyberlocker* sorgente, rimane disponibile sullo stesso *cyberlocker* e ben indicato in migliaia di altri siti analoghi a quello chiuso, dove può essere postato il *link*.³²⁴

A tale proposito, è stato inoltre segnalato alla Commissione come l'unico soggetto veramente in grado di “non indicare” le strade per arrivare al *file* illegale sia il motore di ricerca, il quale può impedire agli utenti la conoscenza del “luogo” dove si trova il *cyberlocker* ultimo. Si ipotizzi il caso in cui il *file* incriminato si trovi già depositato su milioni di *servers* e *cyberlockers* diversi. Ebbene, essendo a quel punto l'inibizione via ISP di tutti gli indirizzi una procedura lunga e laboriosa, potrà essere il motore di ricerca a non restituire, fra i risultati della ricerca per quel *file*, gli indirizzi (solo le pagine, non gli interi siti) attraverso i quali sia possibile arrivarvi. Del resto, il riconoscimento del *link sorgente* di un sito in altri *links* è alla base del funzionamento della procedura di ricerca ed indicizzazione dei motori.³²⁵

La procedura di *notice and take down*, quindi, può essere rivolta anche al motore di ricerca che, in quanto prestatore di servizi della società dell'informazione, continua a rimanere certamente esente dalla responsabilità di monitoraggio e controllo, dovendosi solo adeguare ad una richiesta esterna. Tutto questo, chiaramente, può realizzarsi fatta salva la possibilità che qualcuno rinomini il *file* e/o lo modifichi leggermente, ponendolo nuovamente in rete; a quel punto, tutta la procedura dovrebbe essere iniziata nuovamente.

Per concludere, se il controllo della rete, quindi, viene effettuato dagli aventi diritto (ad esempio, le case discografiche) nei propri interessi, l'intervento degli altri soggetti intermediari appare attivabile solamente per il tramite di un ordine da parte di un'autorità esterna competente. Tuttavia, posto che nella pratica nessun soggetto denuncia, se non nei casi imposti dalla normativa, alle autorità eventuali illeciti compiuti attraverso i propri sistemi, alcuni motori di ricerca escludendo qualsiasi previsione di rimborso di fronte a casi di truffe *online*, sia l'autorità, sia la tempistica di attuazione del contraddittorio e della decisione dovrebbero essere notevolmente accelerati.³²⁶

Le procedure amministrative descritte non sostituirebbero l'ordine del magistrato di “blocco” del sito attraverso l'Internet *service provider*, né il radicale dispositivo di sequestro del *server*, ovunque esso si trovi. Il sistema di cooperazione delineato, però, salvo il fatto di volere immaginare metodologie di “hacking a distanza”, richiede un sistema di cooperazione internazionale con le autorità competenti nello Stato in cui si verifica l'illecito.³²⁷

³²¹ Fonte: Audizione del Dottor Stefano Parisi, Presidente di Confindustria Digitale, resoconto stenografico della seduta di giovedì 29 novembre 2012.

³²² Fonte: Audizione del dottor Federico Bagnoli Rossi, segretario generale di FAPAV (Federazione anti-pirateria audiovisiva, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 7 novembre 2012.

³²³ Fonte: Audizione dell'ingegner Paolo Nuti, presidente dell'AIPP (Associazione italiana Internet provider), resoconto stenografico della seduta di giovedì 29 novembre 2012.

³²⁴ Fonte: Audizione del dottor Enzo Mazza, presidente di FIMI (Federazione industria musicale italiana), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 9 novembre 2011.

³²⁵ Fonte: Audizione di rappresentanti di Yahoo!, resoconto stenografico della seduta mercoledì 21 novembre 2012.

³²⁶ Fonte: Audizione di rappresentanti di Yahoo!, resoconto stenografico della seduta mercoledì 21 novembre 2012.

³²⁷ Fonte: Audizione del dottor Antonio Apruzzese, direttore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 26 settembre 2012.

Il controllo sulle filiere economiche

Il problema principale della pirateria in rete consiste nella diversione dei profitti, che dagli aventi diritto “evaporano” in migliaia di derivate costituite dai guadagni indirettamente ottenuti da moltissimi soggetti intermediari. A trarre un cospicuo vantaggio economico dal contrasto che antepone produttori a consumatori sono proprio i soggetti terzi, gli intermediari. Esistono *websites* chiaramente dedicati alla pirateria ed altri che la tollerano, ricevendo, per questo, forti compensi. Il movimento d'opinione che a livello globale rigetta l'idea che per la fruizione della cultura e dell'informazione in rete si debba pagare un prezzo, ha dimostrato tutto il suo peso politico in occasione della proposta di accordo ACTA, che è stata respinta dal Parlamento dell'Unione europea.³²⁸

Il fatto è che la rete di coloro che sfruttano i *files*, audio o video, contenenti materiale protetto da diritto d'autore si rivela estremamente capillare e potente, posto che essa contribuisce, ormai in via quasi esclusiva, al funzionamento stesso della rete. L'utilizzazione dei *files* pirata avviene, quindi, per attrarre una platea sempre più vasta, che aumenta il traffico dati per i *servers* e il numero dei visitatori per i siti Internet.

Così stando le cose, posto che la voce più consistente di guadagno per tutti gli intermediari di Internet è rappresentata dagli introiti pubblicitari, un sistema di deterrenza estremamente efficace verso chi lucra indirettamente sul materiale pirata, anche se postato da altri, potrebbe partire proprio dal *server* o dal sito originario, prevedendo una misura economica, fino ad estendersi a tutti quei soggetti che acquisiscono, illecitamente, un vantaggio. Essendo la rete basata su precisi sistemi di calcolo matematico, non sarebbe troppo difficile calcolare, rispetto alla quantità di visitatori totali o al numero di *bytes* scambiati, quanti di essi derivano da prodotti pirata. In base a questo calcolo, si potrebbe, quindi, sottrarre una cifra adeguata dai guadagni dei soggetti che risultano coinvolti.

A ciò potrebbe inoltre aggiungersi un'attenta verifica fiscale dei grandi intermediari, i quali, più spesso, pur operando sul territorio nazionale, dal punto di vista fiscale risultano posizionati in Paesi dove la relativa pressione è bassissima. In tal senso, potrebbe risultare utile un'azione volta ad intercettare i flussi finanziari sospetti, verificando la posizione fiscale dei soggetti investigati al fine di pervenire all'eventuale tassazione dei proventi illecitamente percepiti.³²⁹

A tale scopo, sarebbe innanzitutto necessario coinvolgere, chiedendone la collaborazione, tutti quei soggetti che si occupano di pagamenti tramite carte di credito, nonché del sistema bancario internazionale. Tale approccio, meglio conosciuto come *follow the money*, tende a concentrare l'attenzione sul flusso di denaro, dal momento che quando si apre un sito, occorre pagare per lo spazio disponibile sul relativo *server*.³³⁰

La possibilità di addivenire ad un sistema di accordi tra società che gestiscono le carte di credito e operatori che fanno pubblicità *online*, appare allo stato, anche secondo alcuni dei diretti interessati, come la misura più concretamente realizzabile al fine di controllare e contrastare la pirateria in rete, verificando dove i proventi da essa derivanti vengono reinvestiti.³³¹

In tal senso, l'apertura di un dialogo con agli stessi investitori pubblicitari al fine di rafforzare la collaborazione reciproca potrebbe costituire un sistema altrettanto valido per contrastare il dilagare del fenomeno. Infatti, qualsiasi *brand*, nel campo della moda come in altri, che trovasse il proprio

³²⁸ Fonte: Documentazione consegnata alla Commissione dal presidente dell'Agcom, Angelo Marcello Cardani, nel corso dell'audizione svolta mercoledì 12 dicembre ed acquisita agli atti – *doc.* 178/1.

³²⁹ Fonte: Documentazione consegnata alla Commissione da rappresentanti della Guardia di finanza nel corso dell'audizione svolta mercoledì 21 novembre 2012 ed acquisita agli atti – *doc.* 173/1 e *doc.* 173/2.

³³⁰ Fonte: Audizione dell'ingegner Paolo Nuti, presidente dell'AIP (Associazione italiana Internet provider), resoconto stenografico della seduta di giovedì 29 novembre 2012.

³³¹ Fonte: Audizione di rappresentanti di Google, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 17 ottobre 2012.

banner pubblicitario all'interno di un sito contenente indici che rimandano a *files* pirata, non otterrebbe, da ciò, alcun riscontro positivo.³³²

³³² Fonte: Audizione del dottor Enzo Mazza, presidente di FIMI (Federazione industria musicale italiana), resoconto stenografico della seduta di mercoledì 9 novembre 2011.